

# REGIONE CAMPANIA

## L.R. 27/01/2012, n. 1 (Art. 23)

### *Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012).*

---

Pubblicata nel B.U. Campania 28 gennaio 2012, n. 6.

---

(...)

#### **Articolo 23** *Disposizioni in materia di personale regionale.*

1. Nel rispetto dell' *articolo 67, comma 3, dello Statuto regionale* e dei principi di coordinamento della finanza pubblica, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, individuano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri per la razionalizzazione della spesa per il personale appartenente ai rispettivi ruoli.
2. Al fine della razionalizzazione delle risorse umane e del contenimento della spesa pubblica per il personale delle fondazioni costituite dalla Regione, degli enti strumentali e delle società partecipate dalla Regione nelle quali quest'ultima esercita il potere di controllo ai sensi della vigente legislazione civilistica, con Delib.G.R., è fissato il rapporto proporzionale fra personale non dirigenziale e personale dirigenziale, in servizio a tempo indeterminato e determinato. Entro sessanta giorni dalla Delib.G.R., i predetti soggetti adottano un piano di razionalizzazione da sottoporre all'approvazione della Giunta medesima.
3. A seguito delle procedure dei commi 1 e 2, i dipendenti a tempo indeterminato della Giunta regionale, degli enti, delle aziende e delle agenzie strumentali della Regione assunti a seguito di procedura pubblica che fanno domanda di trasferimento possono essere assegnati nei posti vacanti della medesima qualifica di appartenenza delle predette amministrazioni mediante cessione di contratto.
4. Sulla base degli effettivi fabbisogni e delle situazioni di soprannumero presenti presso le diverse amministrazioni di cui al comma 3, il trasferimento è disposto, con procedure e criteri generali fissati preventivamente dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'amministrazione di provenienza.
5. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui ai commi 3 e 4 le amministrazioni medesime, per motivate esigenze organizzative o di contenimento dei costi del personale, possono utilizzare in assegnazione temporanea il personale proveniente dalle citate amministrazioni.
6. In attuazione del principio di buon andamento dell'attività amministrativa, il 50 per cento delle posizioni dirigenziali prive di titolarità alla data del 1° gennaio 2010, determinate sulla base di quanto previsto dall' *articolo 6, comma 2, della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11*

(Ordinamento amministrativo della Giunta regionale), sono soppresse e, per l'effetto, dalla medesima data il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'area della dirigenza della Giunta regionale è ridotto di un importo pari alla somma delle retribuzioni accessorie delle posizioni soppresse.

7. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 l'ammontare del fondo per le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale del comparto della Giunta regionale è pari a quello dell'anno 2010 ed è progressivamente ridotto, per ognuno dei predetti anni, in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, ai sensi dell' *articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78* (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in *legge 30 luglio 2010, n. 122*. Il fondo così determinato è comprensivo comunque delle economie previste dall'articolo 17, comma 5, del CCNL 1° aprile 1999 (12).

8. Le spese relative alle retribuzioni fisse e agli oneri riflessi del personale della Giunta regionale e degli enti strumentali in servizio presso il Consiglio regionale e del personale del Consiglio regionale presso la Giunta restano a carico dei bilanci delle amministrazioni di provenienza. Le partite creditorie e debitorie relative agli anni pregressi restano a carico dei bilanci delle amministrazioni di provenienza (13).

9. In attuazione dei principi di autonomia organizzativa, il *decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171* (Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell' *articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*), si applica ai dipendenti della Giunta e del Consiglio regionale della Campania.

10. Ai sensi e per l'effetto della *legge 24 dicembre 2007, n. 244* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - finanziaria 2008), il personale di cui all' *articolo 3, comma 112*, della stessa legge, in posizione di comando ed in servizio alla data del 31 dicembre 2011 presso il Commissariato di Governo di cui all' *articolo 9, comma 6, dell'ordinanza della presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3849/2010*, può essere immesso, a domanda e nei limiti dei posti in organico, nei ruoli della Giunta regionale della Campania. La relativa spesa trova copertura nelle risorse appostate nell'UPB 6.23.104.01 (14).

11. Il Reg. reg. n. 3/2010 (Conferimento di incarichi dirigenziali ex *articolo 19, comma 6, D.Lgs. 165/2001*), è abrogato. Ai sensi dell' *articolo 51, comma 1, lettera g, dello Statuto regionale*, la Giunta regionale adotta i provvedimenti conseguenti.

12. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a disciplinare con regolamento l'ordinamento del Consiglio regionale. All'atto dell'approvazione dello stesso, e successivamente al parere obbligatorio della Commissione consiliare competente in materia Affari istituzionali, amministrazione civile, affari generali, risorse umane e della Commissione consiliare competente in materia di Bilancio e finanze, la *legge regionale 25 agosto 1989, n. 15* (Nuovo ordinamento amministrativo del Consiglio regionale) è abrogata (15).

13. Ai fini del contenimento della spesa del personale le procedure concorsuali in atto presso il Consiglio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge sono sospese per l'anno finanziario 2012.

14. L' *articolo 44 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria 2008), è abrogato.

---

(12) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 10 maggio 2012, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 4* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «7. Il fondo per le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale del comparto della Giunta regionale per gli anni 2011, 2012 e 2013, nel rispetto delle disposizioni di cui all' *articolo 9, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78* (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in *legge 30 luglio 2010, n. 122*, è pari a quello relativo all'anno 2010, comprensivo comunque delle economie previste dall'articolo 17, comma 5, del CCNL 1° aprile 1999. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nelle UPB 6.23.104, 6.23.234 e 6.23.244.».

(13) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 10 maggio 2012, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 4* della stessa legge).

(14) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto dal presente comma, circa i limiti della sua applicabilità, vedi l' *art. 1, L.R. 15 giugno 2012, n. 14*.

(15) In attuazione del presente comma vedi il regolamento approvato con *Delib.U.P. 19 febbraio 2013, n. 211*.

---

## **Delib.U.P. 27/02/2015, n. 369 (Art. 15)**

### ***Regolamento concernente il Nuovo Ordinamento del Consiglio Regionale - Approvazione definitiva.***

---

Publicata nel B.U. Campania 4 marzo 2015, n. 15.

---

(...)

#### **Art. 15 Uffici di diretta collaborazione e supporto degli organi politici.**

1. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo il Presidente del Consiglio regionale, i componenti dell'Ufficio di Presidenza, i Presidenti delle Commissioni consiliari e i Gruppi consiliari, si avvalgono di uffici di diretta collaborazione e supporto aventi competenze di segreteria particolare e di raccordo con l'amministrazione regionale.

2. Gli uffici di diretta collaborazione e supporto di cui al comma 1 sono i seguenti e sono così composti:

a) Ufficio del Presidente del Consiglio regionale composto da un numero massimo di 7 unità;

b) Uffici dei Componenti dell'Ufficio di Presidenza e dei Presidenti delle Commissioni consiliari, ciascuno composto nel numero massimo di 4 unità;

c) Uffici dei Gruppi consiliari costituiti a norma di regolamento, composti da personale il cui costo totale non può superare il contributo per spese di personale assegnato mediante riparto proporzionale del tetto massimo di spesa stabilito dall'Ufficio di Presidenza e secondo i modi descritti nel disciplinare approvato dall'Ufficio di Presidenza per garantire il rispetto della *legge regionale 38/2012*.

d) Ufficio del Capo di Gabinetto, coordinato da un Capo di Gabinetto nominato su richiesta del Presidente e composto nei modi definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio.

3. Nel rispetto dei limiti numerici o di spesa di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2, nonché dei limiti stabiliti dall'Ufficio di Presidenza in ragione della applicazione del disposto di cui al comma 28 dell' *articolo 9 del DL 78/2010*, i titolari di incarico di cui al comma 1 possono chiamare a far parte degli uffici di diretta collaborazione e supporto: personale di ruolo del Consiglio regionale, personale in posizione di aspettativa, distacco, comando, fuori ruolo, nonché collaboratori con contratti di diritto privato, esperti e consulenti.

4. Alla gestione operativa degli uffici di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 è preposto un *responsabile di segreteria* ed alla gestione operativa degli uffici di cui alla lettera c) del precedente comma 2 è preposto un *coordinatore amministrativo*. Gli incarichi di *responsabile di segreteria* e di *coordinatore amministrativo* sono assegnati su richiesta nominativa dei relativi titolari di incarico come descritti al comma 1, a soggetti scelti tra il personale di ruolo, comandato o distaccato assegnato alle suddette segreterie particolari e Gruppi consiliari.

5. Ai *coordinatori amministrativi* dei Gruppi consiliari con consistenza numerica superiore a 4 consiglieri e ai *responsabili di segreteria* spetta il solo trattamento economico dei titolari di posizione dirigenziale di III livello semplice di cui al comma 1 del precedente articolo 10. Il trattamento economico dei *coordinatori amministrativi* dei gruppi con consistenza numerica inferiore a 4 consiglieri, è definito nella richiesta nominativa di cui al precedente comma e non può essere in nessun caso superiore al trattamento spettante ai coordinatori amministrativi dei gruppi con consistenza numerica superiore a 4.
6. Ai responsabili di segreteria e ai coordinatori amministrativi di cui al precedente comma spetta il coordinamento ed il controllo delle risorse umane assegnate agli uffici alla cui gestione sono preposti.
7. All'ufficio del *capo di gabinetto* è preposto un *c apo di gabinetto*, nominato con decreto del Presidente. Il decreto specifica anche il trattamento economico che non può essere superiore a quello spettante ai direttori generali del Consiglio regionale.
8. Al personale di ruolo, comandato e distaccato in servizio presso gli uffici a diretta collaborazione e supporto di cui al precedente comma 2 sono riconosciuti i benefici di cui al comma 2 dell' *articolo 2 della legge regionale n. 20/2002*. Tali benefici concorrono, per quanto concerne il personale degli uffici a diretta collaborazione dei gruppi, al raggiungimento del tetto di spesa assegnato in applicazione della *legge regionale 38/2012*.
9. Il Presidente dispone di un Portavoce di cui all' *art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150*. Il portavoce è nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale nell'ambito del tetto di spesa anch'esso definito con apposito decreto.
-

## **Delib.U.P. 16 maggio 2013, n. 236.**

***Attuazione dell'art. 1, comma 2, legge finanziaria regionale 2013 e modifiche del regolamento recante l'ordinamento Consiglio regionale.***

---

Pubblicata nel B.U. Campania 17 giugno 2013, n. 33.

NDR: Il suddetto regolamento è stato approvato con *Delib.U.P. 19 febbraio 2013, n. 211.*

---

Premesso che:

- la disciplina dell'ordinamento degli uffici del Consiglio regionale della Campania è demandata - ai sensi dell' *art. 23, comma 12, della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1*, e in conformità con quanto previsto dagli *articoli 26 e 38 dello Statuto* e dall'articolo 11, comma 2, del Regolamento del Consiglio regionale - a Regolamenti deliberati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

- il nuovo ordinamento del Consiglio regionale della Campania, che ha sostituito la preesistente normativa risultante dalla *legge regionale 25 agosto 1989, n. 15*, e s.m.i., è stato adottato con il regolamento di cui alla delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 211 del 19 febbraio 2013, come modificata dalla successiva delibera n. 223 del 14 marzo 2013, con contestuale abrogazione della citata *legge regionale n. 15/1989*;

- la preesistente *legge regionale n. 15/1989* sull'ordinamento degli uffici del Consiglio regionale, ora abrogata, disciplinava, ai commi 3 e 4 dell' *articolo 9*, le strutture e il personale a supporto dei Gruppi consiliari, e sussiste ora l'esigenza di dettare, con le nuove modalità stabilite dal citato comma 12 dell' *articolo 23 della L.R. n. 1/2012*, la nuova disciplina in materia, che deve stabilire anche le modalità per la individuazione del soggetto responsabile per la gestione amministrativa all'interno di ciascun Gruppo consiliare, analogamente a quanto stabilito dall'art. 15 del regolamento della Camera dei Deputati;

- l' *art. 5, comma 2, della legge regionale n. 38/2012*, recante "Disposizioni di adeguamento al decreto-legge n. 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 213/2012*", ha stabilito che "la spesa del personale dei gruppi consiliari è determinata, per la corrente legislatura, entro l'importo in essere alla data dell'11 ottobre 2012", mentre a decorrere dalla X legislatura regionale il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari dovrà equivalere al differente parametro indicato dal comma 1 dell' *articolo 5 della medesima legge regionale n. 38/2012*;

- l' *art. 1 comma 2 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5* (Legge Finanziaria regionale 2013) attribuisce al Settore Amministrazione del Consiglio regionale la gestione delle procedure e la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al Capitolo 5022 del bilancio del Consiglio regionale, concernente personale assunto con contratti di collaborazione dai Gruppi consiliari, nei limiti dell' *articolo 5 della legge regionale n. 29 del 2012*;

Rilevato che:

- l'importo in essere alla data dell'11 ottobre 2012 per la spesa del personale dei gruppi consiliari del Consiglio regionale della Campania è determinato, mediante la opportuna ricognizione contabile effettuata dai competenti dirigenti dei Settori Bilancio e Personale, opportunamente certificata dal Collegio dei Revisori dei conti, entro 72 ore dalla adozione della presente deliberazione, tenendo conto anche del capitolo n. 5022 del Bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2013, relativo alle spese derivanti da contratti di collaborazione per i gruppi consiliari, che prevede uno stanziamento di euro 2.013.000,00, che è parte del costo complessivo del personale dei gruppi consiliari alla data dell'11 ottobre 2012.

Vista la giurisprudenza della Consulta e della Cassazione, ed in particolare:

- la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite Civili n. 609 del 1/9/1999 con la quale si è riconosciuto che in sussistenza di discipline regionali particolari è ammessa la natura giuridica di diritto privato dei contratti posti in essere dai Gruppi consiliari;

- la sentenza della Corte costituzionale n. 252 del 30/07/2009, con la quale si è affermato che, indipendentemente dalla natura giuridica dei gruppi consiliari, è necessario che il personale esterno cui sono conferiti, con contratti di diritto privato e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, compiti di collaborazione con i gruppi consiliari, posseda in ogni caso i requisiti di professionalità e competenza richiamati dall' *art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001*, ovvero requisiti alternativi, che devono comunque essere ugualmente idonei a garantire la competenza e professionalità dei soggetti di cui si avvale;

Vista altresì la circolare del Ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione n. 3 del 19 marzo 2008 e, in particolare, il paragrafo 8 concernente gli incarichi di diretta collaborazione con organi politici, fondati su rapporto fiduciario *intuitu personae*;

Ritenuto conseguentemente:

- che sia opportuno integrare l'articolo 11 del Regolamento disciplinante l'ordinamento amministrativo degli uffici consiliari, quale risultante dalle citate delibere dell'Ufficio di Presidenza n. 211/2013 e n. 223/2013, per disciplinare compiutamente le strutture di supporto ai Gruppi consiliari e relativa dotazione di personale, in sostituzione dell'ormai abrogata disciplina dell' *art. 9, commi 3 e 4, della citata L.R. n. 15/1989*;

- che in tale ambito sia opportuno precisare che le strutture dei Gruppi consiliari si configurano come uffici di diretta collaborazione a supporto di organi politici, sul modello dell' *art. 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001* e degli articoli 14-16 del Regolamento della Camera dei Deputati, con la conseguente qualificazione dei contratti di lavoro a termine e di collaborazione necessari per l'acquisizione di personale esterno all'amministrazione quali contratti di "diritto privato" di natura "fiduciaria", stipulabili "*intuitu personae*" purché nel rispetto, così come richiesto dalla sopra ricordata sentenza della Corte costituzionale, dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti dall' *art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001* o di requisiti di professionalità anche alternativi purché ugualmente idonei;

Ritenuto che, ai fini dell'attuazione delle predette finalità, occorre:

a) individuare la tipologia dei contratti stipulabili con sterna alla pubblica amministrazione a fini di supporto ai gruppi consiliari, con conseguente adozione di schemi di contratto-tipo;

b) individuare la tipologia delle prestazioni attribuibili con i contratti di diritto privato;

c) individuare i requisiti personali e di professionalità che i terzi affidatari debbano possedere, a garanzia della professionalità ed esperienza richiesta dal fatto di operare nell'ambito di una organizzazione pubblica;

d) sancire l'incompatibilità alla sottoscrizione di tali contratti per coloro che abbiano, con Consiglieri regionali della Campania in carica, rapporti di parentela o affinità di cui agli articoli 74, 75 e 78 del Codice Civile entro il terzo grado di cui all'art. 76 dello stesso Codice;

e) stabilire, quale criterio di indirizzo al competente Settore, che il budget di spesa annuale per ciascun gruppo consiliare è formato tenendo conto della consistenza numerica di ogni gruppo consiliare; detto budget di spesa annuale è comprensivo di oneri fiscali, contribuzione assistenziale e previdenziale;

f) fissare il limite massimo dell'importo annuo utilizzabile per comandi di personale quello pari alla spesa per il personale di Categoria D, posizione economica D6 (compresi gli oneri a carico dell'Ente, senza posizione organizzativa) per ogni componente dei Gruppi consiliari, prevedendo che l'eventuale eccedenza sia detratta dalla somma di cui al Capitolo 5022, mediante la procedura di variazione di bilancio; ciò al fine di prevedere una equa proporzione tra le diverse tipologie di acquisizione delle risorse umane, tenendo conto della necessità di dare priorità all'utilizzo del personale di ruolo dell'Amministrazione regionale;

g) definire l'iter per la fase istruttoria amministrativa sulla sussistenza di tutti i presupposti, requisiti e condizioni per la stipula del contratto e per l'effettuazione della liquidazione.

Delibera

---

1. di approvare le modifiche all'articolo 11 del Regolamento disciplinante l'ordinamento amministrativo degli uffici consiliari, come formalizzate con l' *allegato "A"* , che costituisce parte integrante del presente deliberato (3);

2. [di approvare il disciplinare per l'attuazione dell' *art. 1, commi 2, 3 e 4, della L.R. n. 5/2013* in uno agli allegati schemi di contratto, come formalizzati con l' *allegato "B"* , che costituisce parte integrante del presente deliberato] (4);

3. di precisare che il presente deliberato sarà modificato, nella successiva legislatura, ove necessario ai fini della ulteriore applicazione delle norme dettate dal *D.L. n. 174/2012*, come convertito con *legge n. 213/2012*, in materia di tetti di spesa per il personale dei Gruppi consiliari, nei modi e nei termini stabiliti dal *D.P.C.M. 21 dicembre 2012*(Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali,

ai sensi dell' *articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213*);

4. di disporre la pubblicazione nel BURC e sul sito web del presente deliberato, e di dare incarico ai competenti dirigenti per la sua esecuzione.

---

(3) NDR: Il suddetto regolamento è stato approvato con *Delib.U.P. 19 febbraio 2013, n. 211*.

(4) Punto annullato dal punto 1), *Delib.U.P. 17 aprile 2014, n. 32*.

---

## **Allegato A**

### **Modifiche al regolamento recante l'ordinamento amministrativo del Consiglio Regionale (5)**

#### **Art. 1**

1. L'articolo 11 è così modificato:

a) dopo il comma 1-bis, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

c) per ogni Gruppo consiliare costituito a norma di regolamento, una dotazione di personale di ruolo del Consiglio regionale o in posizione di aspettativa, distacco, comando o fuori ruolo o di collaboratori con contratti di diritto privato, esperti e consulenti che deve restare compresa entro il limite di spesa stabilito, per ciascun Gruppo consiliare, mediante riparto proporzionale del tetto massimo della spesa per il personale di tutti i Gruppi consiliari come stabilito dalla legge regionale.

b) Al comma 1-bis, lettera b), sono soppresse le parole “e dei Presidenti dei Gruppi consiliari”.

c) Al comma 2, dopo le parole “ufficio di gabinetto” sono inserite le seguenti: “, la cui struttura è definita con decreto del Presidente del Consiglio regionale, ”

d) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Nel rispetto dei limiti numerici o di spesa di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1-bis, può essere chiamato a far parte degli uffici di diretta collaborazione e supporto personale di ruolo del Consiglio regionale, personale in posizione di aspettativa, distacco, comando, fuori ruolo, nonché collaboratori con contratti di diritto privato, esperti e consulenti.

e) Al comma 4 sostituire il secondo periodo con il seguente: “gli incarichi di responsabile delle segreterie particolari di cui al comma 1-bis, lettere a) e b), e di coordinatore amministrativo dei Gruppi consiliari di cui al comma 1-bis, lettera c), sono attribuiti, su richiesta nominativa dei relativi titolari di incarico come descritti al comma 1, a soggetti scelti tra il personale di ruolo, comandato o distaccato assegnato alle suddette segreterie particolari e Gruppi consiliari.

f) Al comma 5 è aggiunto il seguente periodo “Per i responsabili delle segreterie di cui al comma 1-bis, lettere a) e b) e per i Coordinatori amministrativi dei Gruppi consiliari di cui al comma 1-bis, lettera c), per le peculiarità dell'attività svolta, il trattamento economico è integrato con uno specifico emolumento pari alla indennità di posizione spettante, ai sensi del contratto collettivo integrativo decentrato in vigore, ai dirigenti con incarico individuale del Consiglio, incrementata del 5 per cento.

g) Al comma 7, dopo la parola “Gabinetto” aggiungere le parole “ed ai Coordinatori

amministrativi dei Gruppi consiliari, ” h) Al comma 7, dopo la parola “personale” e prima della parola “assegnato” sono inserite le seguenti “di ruolo, distaccato o comandato”.

---

(5) NDR: Il suddetto regolamento è stato approvato con *Delib.U.P. 19 febbraio 2013, n. 211*.

---

### **Allegato B**

#### **Disciplinare allegato alla Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale (attuazione dell' art. 1, comma 2, legge regionale n. 5/2013)**

1. In applicazione delle norma dettate dal *D.L. n. 174/2012*, convertito con *L. 213/2012*, per lo svolgimento delle attività necessarie all'esercizio delle proprie funzioni, i gruppi consiliari costituiti a norma del Regolamento Interno, nonché ai sensi dell'art. 11 dell'Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale, che disciplina gli Uffici di diretta collaborazione e supporto degli organi politici, si avvalgono del personale di cui al comma 3 del medesimo art. 11. In ragione del rapporto di natura fiduciaria detto personale può essere scelto, anche per attività di informazione e comunicazione, mediante la stipula di contratti di diritto privato come previsto dal comma 3 dell'art. 11.

2. I contratti di cui al comma 1 sono comunque risolti all'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale, ai sensi dell' *art. 28 dello Statuto*.

3. Le risorse finanziarie necessarie per la stipula dei contratti *intuitu personae* sono determinate dall'Ufficio di Presidenza con riferimento ai limiti e alle disponibilità del capitolo 5022, del Bilancio del Consiglio regionale, e comunque nei parametri fissati dalla *L.R. n. 38/2012* attuativa del *D.L. n. 174/2012*. Per le procedure di stipula dei contratti sono sempre applicati i principi di buona amministrazione e di economicità dell'azione amministrativa.

3-bis. I requisiti che il terzo contraente deve possedere sono i seguenti:

a) possesso alla data di sottoscrizione del contratto del diploma di laurea; costituisce titolo preferenziale il possesso del diploma di specializzazione post-laurea;

b) in alternativa al requisito di cui alla lettera a), il possesso alla data di sottoscrizione del contratto di esperienza professionale almeno triennale presso amministrazioni pubbliche o soggetti privati nelle materie oggetto del contratto, attestata ai sensi del *D.Lgs. 445/2000* oppure nello svolgimento di funzioni pubbliche onorarie istituzionali o elettive per almeno lo stesso periodo fermo il rispetto del *D.Lgs. 39/2013*;

c) iscrizione all'albo professionale di riferimento, se richiesta dalla legge dello Stato;

d) in conformità di quanto stabilito dall'ultimo capoverso del comma 6 dell' *art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 2001*, si prescinde dai requisiti di cui alle lettere a) e b) nei casi di contratti di

collaborazione con professionisti iscritti in ordini o albi o per lo svolgimento delle attività elencate dal suddetto capoverso.

4. Ai fini della determinazione del budget annuale dei singoli gruppi lo stanziamento viene suddiviso in proporzione al numero dei consiglieri iscritti al gruppo.

5. L'Ufficio di Presidenza provvede a rimodulare lo stanziamento ai singoli Gruppi a seguito di eventuali variazioni delle composizioni dei Gruppi consiliari.

6. Allo stanziamento di cui al comma 3, fanno carico tutte le spese connesse e conseguenti alla stipula dei contratti di diritto privato, compresi gli oneri fiscali previdenziali e assistenziali.

7. Fermo il contenuto altamente fiduciario della nomina, i collaboratori esterni sono scelti nell'ambito di soggetti in possesso di adeguata professionalità, caratteristiche e qualificazioni rispetto all'incarico da assumere ed alle specificità connesse al ruolo, alla luce dei compiti, funzioni e necessità di un gruppo politico consiliare e comunque in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3-bis. Il possesso di tali caratteristiche e professionalità deve risultare dal curriculum trasmesso in uno con la designazione di cui ai punti successivi. Anche a detti criteri è commisurato il trattamento economico su basi di equità e proporzionalità. Oltre alle condizioni di incompatibilità espressamente stabilite dalla legge, non possono essere sottoscritti contratti di diritto privato di cui al presente disciplinare con coloro che abbiano, con Consiglieri regionali della Campania in carica appartenenti al medesimo Gruppo consiliare cui il contratto fa riferimento, rapporti di parentela o affinità di cui agli articoli 74-78 del Codice Civile, entro il secondo grado. La scelta dei soggetti avviene da parte dei singoli gruppi e sulla base della programmazione della propria attività politica di gruppo. Ciascun Gruppo, al proprio interno, procede alla scelta nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo e del Regolamento. Per la produzione di effetti nei confronti dell'Ente, i soggetti individuati sono comunicati con atto dei Presidenti dei gruppi consiliari (6).

8. I contratti di cui sopra non possono in nessun caso essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato con l'amministrazione regionale.

9. I contratti di diritto privato sono sottoscritti dal Coordinatore amministrativo del Gruppo consiliare, sulla base di schemi contrattuali approvati dall'Ufficio di Presidenza, che tengano conto della professionalità richiesta, dei diversi ambiti di autonomia e responsabilità del personale interessato e delle eventuali incompatibilità. Deve comunque essere previsto che il rapporto può essere risolto su richiesta del presidente del gruppo che ha stipulato il contratto.

10. La bozza di ciascun contratto, prima della sottoscrizione, è trasmessa, ai sensi dell' *art. 1, comma 2, della legge 6 maggio 2013, n. 5*, al Settore Amministrazione, ai fini della verifica della regolarità ai sensi del Regolamento sull'ordinamento amministrativo degli uffici del Consiglio regionale e del presente disciplinare. All'esito positivo di tale verifica, il contratto può essere sottoscritto dal Coordinatore amministrativo del Gruppo consiliare. Successivamente alla sottoscrizione, il contratto è trasmesso al Settore Amministrazione per la realizzazione delle attività amministrative e contabili e di liquidazione consequenziali.

11. Il limite massimo dell'importo annuo utilizzabile per ciascuna unità di personale assegnata a qualsiasi titolo ai Gruppi consiliari è pari alla spesa per una unità di Categoria D, posizione

economica D6 (compresi gli oneri a carico dell'Ente, senza posizione organizzativa) per ogni componente dei Gruppi consiliari, prevedendo una variazione di bilancio; ciò al fine di prevedere un'equa proporzione tra le diverse tipologie di acquisizione delle risorse umane, tenendo conto della necessità di dare priorità all'utilizzo del personale di ruolo dell'Amministrazione regionale.

12. È sempre garantita, nell'ambito della dotazione organica e del budget di spesa dei Gruppi consiliari, l'assegnazione di dipendenti di ruolo del Consiglio regionale.

---

(6) Punto così modificato dal *punto 2, Delib. U.P. 25 settembre 2013, n. 276.*

---

**Allegato B2**  
**Schemi di contratto**

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA**

**CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO**